

**IL TRIBUNALE DI VASTO**

Ufficio Volontaria Giurisdizione

ORDINANZA**Conferma delle misure protettive e cautelari****(art. 19, co. 1, CCII)**

Il Giudice dr. Michele Monteleone,
a scioglimento della riserva assunta nel procedimento iscritto al R.G. n. 1013/2024 V.G.;
vista la domanda di concessione delle misure protettive e cautelari, ex art. 19, co. 1, CCII, nell'ambito della composizione negoziata della crisi, presentata da . in persona del legale rapp.te *pro tempore*, come da procura in atti e regolarmente iscritta nel Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 40, co. 3, CCII;
letti gli atti e la documentazione relativa;
sentite le parti all'udienza del 11.12.2024;
sentito, in particolare, l'esperto chiamato ad esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste volte ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare l'attività che intende svolgere;
letti gli artt. 19 CCII e 669 *bis* e ss. c.p.c.;

OSSERVA**a) Misure protettive e cautelari, sussistenza del fumus e del periculum.**

La l . in persona del legale rapp.te *pro tempore*, avendo deciso di fare ricorso alla procedura di composizione negoziata della crisi, in data 6.10.2024, ha chiesto la nomina dell'Esperto indipendente, ai sensi dell'art. 17 del CCII.



L'accettazione dell'incarico da parte dell'Esperto e l'istanza ex art. 17, co. 1, CCII sono state pubblicate nel Registro delle imprese in data 21.10.2024.

Con istanza del 22.10.2024, la società ha chiesto a questo Tribunale l'applicazione delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori e, nello specifico, ha chiesto:

“- di fissare con decreto l'udienza di cui all'art. 19, comma 3, del CCI e con i relativi conseguenti provvedimenti e termini per le comunicazioni e notificazioni; - disporre il divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore (e salvo, sempre, il dissenso dell'Esperto ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4 del CCI); - disporre il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa; - disporre il divieto ai creditori, ivi comprese le banche e gli intermediari finanziari i loro mandatari e cessionari dei loro crediti, di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto e in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 18; - disporre il divieto di emanazione della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale; - in via cautelare atipica, disporre il divieto ovvero la sospensione del procedimento di escussione della garanzia attivato dagli istituti di credito in danno dell'imprenditore e quindi inibire che gli istituti pubblici di garanzia (MCC e SACE) eseguano il pagamento delle somme garantite in favore delle predette banche in ragione dell'escussione da queste ultime richieste ed avviata; - il tutto per la durata di giorni 120 prorogabili ex art. 19, comma 5, del CCI” (cfr. ricorso del 22.10.2024).

Nelle more del procedimento, in data 06.12.2024, la società ha richiesto una misura cautelare atipica, ex art. 19 CCII, consistente nella sospensione di giorni 60 del pagamento della rata della rottamazione *quater* (ai sensi dell'art. 1, commi 231 e 252 L. 197/2022, con previsione del pagamento del debito erariale in nr. 18 rate, non consecutive, ai sensi del D.L. 51/2023, convertito in L. 87/2023 e della L. 18/2024) scadente il 9.12.2024, al fine di evitare la decadenza dal beneficio del termine.

Con provvedimento reso in pari data, la predetta istanza è stata accolta e disposta la sospensione di giorni 60 del pagamento della rata della rottamazione *quater*, fissando l'udienza del 11.12.2024, per la conferma, modifica o revoca del decreto, reso *inaudita altera parte*.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossioni, preso atto del provvedimento del 6.12.2024, costituendosi nel procedimento, con nota del 10.12.2024 ha così dedotto: *“riserva di contestare l'eventuale conferma della concessa misura cautelare atipica”*.



All'udienza del 11.12.2024 la società ha insistito nella conferma delle misure protettive e cautelari e ha chiesto la sospensione della revoca degli affidamenti della , intervenuta in data 3.12.2024, con estensione dell'ordine anche alla SIMEST, depositando relativa documentazione.

La domanda va accolta.

Occorre innanzitutto precisare che le misure protettive, come noto, possono essere confermate quando ricorrono due presupposti: se esiste una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento (*fumus boni iuris*) e quando il Tribunale ritiene le misure funzionali a raggiungere il risanamento, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare quest'ultimo (*periculum in mora*).

In relazione al *fumus boni iuris*, si precisa che lo stesso ricorre qualora sussista la ragionevole probabilità di perseguire il risanamento, tenuto conto anche dell'andamento delle trattative, che si realizzano attraverso il percorso di negoziazione con i creditori, intrapreso con l'ausilio dell'Esperto e la cui conclusione possa portare ad uno degli esiti descritti dall'art. 23 CCII.

Nella specie, il *fumus boni iuris* sussiste.

Come si evince dalla documentazione in atti e come pure confermato dall'Esperto nominato, la società ha intrapreso un percorso potenzialmente idoneo a condurre al superamento della condizione di squilibrio che si è manifestata per le ragioni illustrate dalla società istante e non smentite dai creditori. La società ha palesato la concreta possibilità di risanamento e, dunque, di continuità aziendale (indiretta), mediante cessione di ramo d'azienda in favore di una società multinazionale, *leader* nel settore di armamenti, nota a livello *extra* nazionale ed *extra* europeo (*"In sintesi, il piano industriale prevede: a) prosecuzione delle attività di impresa in via diretta o indiretta; b) trasferimento di ramo e/o rami di azienda mediante operazione straordinaria; c) conservazione della gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa che permetterà di migliorarne nei prossimi mesi la gestione operativa attualmente in perdita, attraverso la graduale ripresa delle attività collegata al riottenimento delle autorizzazioni regionali, ambientali e di pubblica sicurezza; d) stipulazione di accordi con i creditori; e) proposta di transazione alle agenzie fiscali e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, prevedendo il pagamento, parziale o dilazionato, della debitoria esistente e dei relativi oneri accessori"*; cfr. pag. 3 ricorso).

Riguardo alla ragionevole probabilità di perseguire il risanamento, nella relazione dell'Esperto, depositata in atti in data 06.12.2024, lo stesso ha esposto: *"Per quanto concerne, invece, l'attività svolta fino a questo momento la stessa si è concentrata, come anticipato in*



premessa, sull'accertamento della effettiva presenza dell'interesse all'acquisizione. Questo perché dalla disamina della documentazione riversata sul portale della Camera di Commercio nella sua interezza ponendo l'accento sul test pratico che verifica la ragionevole perseguibilità del risanamento, il documento generato dall'imprenditore e caricato reca come grado di difficoltà del risanamento il coefficiente 2,25, ovverosia fascia tre di difficoltà rispondente alla categoria descrittiva "il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare". [...] l'attività del sottoscritto si è concentrata sulla verifica della concretezza dell'interesse del terzo all'acquisizione, che allo stato rappresenta la variabile più diretta di incidere sulla effettiva perseguibilità del risanamento aziendale, e sulla quale è possibile esprimere un giudizio di veridicità e concretezza. Il sottoscritto ha inoltre effettuato, di concerto con l'imprenditore e con i professionisti di fiducia dello stesso, una ripartizione in gruppi tra tutti i soggetti interessati alle trattative: un primo gruppo per banche ed istituti di credito, un secondo gruppo per gli ex soci, il terzo gruppo vede istituti previdenziali, erariali e di esazione erariale, un quarto gruppo vede tutti i professionisti, il quinto gruppo vede i fornitori, il sesto gruppo è rappresentato dai clienti ed infine il settimo gruppo è rappresentato dalle sigle sindacali" .

Passando all'esame dell'altro requisito, il *periculum in mora*, lo stesso si identifica, come detto, nel rischio che la mancata concessione delle misure protettive possa pregiudicare lo svolgimento ed il buon esito delle trattative. Tale requisito va inteso nel pericolo di fallimento delle prospettive di risanamento, in caso di "aggressioni" da parte dei singoli creditori sui beni dell'impresa, che potrebbero compromettere l'esito delle trattative in corso; quindi, il Tribunale è chiamato a verificare l'idoneità delle misure richieste, con il limite dell'eccessivo sacrificio per i creditori.

Come si legge nella relazione dell'Esperto depositata in atti, in data 06.12.2024:

"per il buon esito delle trattative, il sottoscritto esperto rappresenta come l'attuale fase di protezione patrimoniale, consente oggi di avere la perduranza dell'interesse di una compagine interessata alla acquisizione che rappresenta un leader a livello mondiale in tema di armamenti, dotata di risorse finanziarie di entità inimmaginabile al cospetto del tessuto industriale locale, e che ha già manifestato concretamente, tramite forme di supporto importanti, l'intento di acquisire la

come detto, questo interesse è mantenuto vivo proprio dalla vigenza delle misure protettive; in caso di mancanza di conferma delle misure protettive, si darebbe la possibilità a creditori poco avvezzi all'utilità della presente procedura, di azionare procedure esecutive e/o concorsuali, tali da complicare significativamente il processo di cessione, potenzialmente in grado di arrecare un nocumento all'attuale interesse manifestato verso la società in composizione negoziata. La conferma delle misure protettive rappresenta oggi la base per poter vedere un prologo degli incontri costruttivi ed in grado di poter raccogliere l'attenzione della maggior parte dei creditori poiché la possibilità di poter azionare dei titoli potrebbe certamente genererà un sentimento di disinteresse dalla sede negoziale. Invece, è esperienza fatta come la momentanea impossibilità di poter agire esecutivamente potrà costringere il creditore, anche quello potenzialmente più aggressivo e risentito, a sedersi al tavolo della negoziazione



ed ascoltare il sottoscritto esperto. In buona sostanza, la conferma delle misure protettive, perlomeno in questo preciso contesto, è lo strumento essenziale mediante il quale l'esperto potrà essere messo nella condizione di impostare il dialogo".

Alla luce di tali evidenze, è possibile ritenere la sussistenza del *periculum*, aderendo pienamente a quanto già evidenziato dall'Esperto e, pertanto, risulta necessario assicurare alla società la protezione invocata, per il tempo necessario, nell'obiettivo del risanamento.

Al contempo, è possibile affermare che il rigetto delle misure richieste comprometterebbe l'esito delle trattative volte al superamento della crisi, privando del tutto la società istante della possibilità di concludere la cessione dell'azienda che, allo stato, appare la vera soluzione, essenziale al fine di garantire il mantenimento della continuità aziendale e preservare, così, i livelli occupazionali.

b) Sulla (richiesta di revoca della) revoca degli affidamenti

Quanto alla richiesta formalizzata all'udienza del 11.12.2024 di ordinare alla

la revoca delle intervenute revoche degli affidamenti, occorre precisare che già nel ricorso introduttivo la società istante ha chiesto a questo Tribunale di *"disporre il divieto ai creditori, ivi comprese le banche e gli intermediari finanziari i loro mandatar e cessionari dei loro crediti, di [...] revocare in tutto e in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 18".*

Sul punto, giova richiamare l'art. 18 co. 5 CCII, a mente del quale: *"I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatar e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario".*

Dunque, preso atto della misura richiesta e dell'intervenuta revoca degli affidamenti (con nota da parte dell'istituto bancario _____ del 3.12.2024) nel corso della composizione negoziata in questione, va rilevato che la banca nulla ha



specificato al riguardo, né sulle misure richieste, **né ha dato conto delle ragioni specifiche della decisione assunta in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale**, in quanto si è limitata a riferire, solo genericamente, nella nota stessa, che la revoca è intervenuta *"a seguito dell'andamento anomalo del rapporto costituito dalla notifica sulle casse della scrivente di pignoramenti e dalla presenza di segnalazioni a sofferenza in Centrale dei Rischi"*; ne consegue che - per effetto dell'odierno provvedimento con cui si dispone il divieto ai creditori di revocare in tutto e in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al co. 1 dell'art. 18 - deve disporsi la revoca della intercorsa revoca dell'affidamento bancario in questione. Né ci si può esimere dall'evidenziare che l'Istituto di credito (regolarmente citato e non comparso, senza addurre alcun legittimo impedimento) **ha violato il disposto normativo di cui all'art 16, comma 5, CCII** (da leggersi in combinato disposto con il **fondamentale art. 4 – doveri delle parti – CCII**) nella parte in cui contempla che *"... L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta ..."*, non essendovi, in proposito alcuna traccia di adeguata motivazione, a prescindere da quella genericamente riportata.

Al riguardo, anche l'Esperto nominato, all'udienza del 11.12.2024 ha espresso parere favorevole.

Le medesime conclusioni valgono per **l'intervenuto recesso** comunicato da , con nota del 3.12.2024, **relativamente al rapporto di conto corrente n. 0825-489916, che non reca, neppure genericamente, le ragioni del recesso.**

c) Sulla misura cautelare atipica del 6.12.2024 di sospensione del pagamento della rata della rottamazione quater.

Per quanto concerne la misura cautelare atipica, formalizzata con istanza del 6.12.2024, va preso atto della **circostanza**, già di per sé **dirimente**, che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione **ha deciso di non interloquire sulla predetta richiesta**, non essendo comparsa in udienza, per sciogliere la *"riserva di contestare l'eventuale conferma della concessa misura cautelare atipica"*, preannunciata con la memoria di



costituzione del 10.12.2024; pertanto, questo Tribunale ritiene di dover confermare integralmente il decreto reso, *inaudita altera parte*, in data 6.12.2024.

In limine, per completezza di trattazione va ritenuto che **le misure cautelari possono essere richieste** (come nel caso di specie), **in itinere**, anche se non abbiano formato oggetto di iniziale istanza, in quanto alcuna previsione di inammissibilità è rinvenibile in tali termini. Infatti, la previsione dell'art. 19 co.1 CCII facoltizza - "*ove occorre*" - la richiesta di adozione dei provvedimenti cautelari e, dunque, non può escludersi che tale esigenza possa presentarsi nel corso del percorso di composizione, proprio al fine di cristallizzare la situazione a quel dato momento e, conseguentemente, agevolarne l'esito positivo.

Del resto gli accadimenti temporali, innanzi richiamati, confortano tale assunto.

Orbene, nel merito, **valutato il bilanciamento ex ante ed in concreto tra l'interesse del debitore alla soluzione negoziale e quello dei creditori** (nel caso di specie AdER) a non subire un irreparabile pregiudizio dall'applicazione delle misure, la **concessa sospensione del pagamento della rata della rottamazione** (*al fine di evitare l'irreparabile decadenza dal beneficio del termine della società*), ha consentito di conservare la provvista indispensabile da destinare al pagamento degli emolumenti dei lavoratori dipendenti, per le attività necessarie per proseguire nell'ordinaria attività lavorativa: in altri termini, **per garantire la continuità aziendale e, in generale, il piano di risanamento**.

E' il caso di sottolineare che, quale *ratio* ispiratrice del percorso di composizione negoziale, **il perseguimento dell'obiettivo del risanamento** (vero tema nevralgico) deve essere condiviso (dall'imprenditore) con tutti i creditori e *stakeholders*, che sono chiamati e tenuti a pronunciarsi in merito. In mancanza di ciò (come nel caso di specie) è demandata al giudice la valutazione (alla luce del puntuale e analitico parere dell'Esperto compositore) della **funzionalità delle misure richieste a quell'obiettivo**, dovendo effettuare un bilanciamento tra i contrapposti interessi.

Così, punto forte della misura cautelare atipica invocata è **l'efficacia temporanea della misura stessa** (che sospende e non caduca gli effetti), onde consentire di proseguire nelle trattative che possono, quindi, essere effettivamente fruttuose e foriere di quel risanamento che, come visto, l'Esperto assume possibile.

Né d'altra parte la **concessa sospensione comporta** (nel bilanciamento tra i contrapposti interessi) **uno svantaggio irrimediabile** per l'Erario atteso che, allo



spirare dei 60 giorni concessi, la somma dovrà essere regolarmente versata nelle casse dello Stato.

d) Sulla misura cautelare atipica del divieto ovvero della sospensione del procedimento di escussione della garanzia nei confronti di M.C.C., S.A.C.E. e SIMEST

La società istante ha chiesto di voler disporre il divieto ovvero la sospensione del procedimento di escussione della garanzia, attivato dagli istituti di credito in danno dell'imprenditore e, quindi, di inibire che gli istituti pubblici di garanzia (M.C.C., S.A.C.E. e SIMEST) eseguano il pagamento delle somme garantite in favore delle predette banche, in ragione dell'escussione.

M.C.C., S.A.C.E., così come SIMEST **non si sono costituiti, né sono comparsi all'udienza** e non hanno, pertanto, interloquito sulla richiesta avanzata dalla società: ciò va sottolineato al fine di valorizzare il principio contenuto nell'art. 16, comma 6, CCII secondo cui è necessario **coinvolgere in trattative attive e piene anche gli istituti pubblici di garanzia (al pari di tutti gli enti pubblici**, che al momento non si sono presentati al tavolo, come evidenziato dall'Esperto) al fine di consentire, sempre *"in ambiente protetto"*, la adeguata verifica della percorribilità con i creditori qualificati dell'intera fase delle trattative.

E' indispensabile infatti che le banche, comportandosi in modo attivo e collaborativo, coinvolgano fattivamente nelle trattative gli istituti pubblici di garanzia (M.C.C., S.A.C.E., così come SIMEST) per valutare, concretamente, la possibilità di un auspicato risanamento imprenditoriale.

Al riguardo la giurisprudenza di merito ha così affermato: *"la verosimiglianza delle prospettive di risanamento della società, unita alla funzionalità delle misure richieste rispetto allo scopo perseguito dalla richiedente, ed alla mancanza di opposizioni da parte del ceto creditorio, impongono l'accoglimento della richiesta, nella misura più ampia prevista dal Codice della Crisi"* (cfr. così, da ultimo, Trib. Chieti, Ord. 10.10.2024 e Trib. Milano, Ord. 12.05.2024).

In adesione al richiamato orientamento, nel caso di specie è possibile sostenere che non vi sono ragioni ostative all'accoglimento della misura richiesta ed anzi, la richiesta cautelare è volta a impedire che, nelle more della conclusione delle trattative, per effetto dell'escussione all'esito del procedimento di attivazione della garanzia, la società si trovi costretta a considerare (*rectius* fronteggiare) diversi e



maggiori “*super-privilegi*” ante primo grado degli istituti pubblici di garanzia, non riuscendo più a destinare le stesse risorse finanziarie all’ipotesi di soddisfazione proposta alle banche stesse.

Infatti, l’escussione delle garanzie comporterebbe effetti diretti sul patrimonio della Società (trasformazione del credito da chirografario a privilegiato, nel senso che con il pagamento alle banche da parte degli istituti pubblici di garanzia ed il conseguente esercizio del diritto di surroga nei confronti della debitrice, troverebbe ingresso nel passivo della società un debito privilegiato, maggiorato di penali).

e) Sulla richiesta di disporre il divieto di emanazione della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.

Per effetto dell’art. 18 co. 4 CCII, che prescrive: “*Dal giorno della pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti già concessi ai sensi dell’articolo 54, comma 1*”, nulla va in tal senso disposto.

f) Opposizioni dei creditori.

È opportuno precisare che **nessuno dei creditori ha allegato uno specifico pregiudizio**, né ha palesato la **propria indisponibilità nella conclusione delle trattative**, né sono emersi fatti rilevanti da impedire il prosieguo della procedura nella concessione delle chieste misure.

In conclusione, si ritengono sussistenti tutti i presupposti per concedere le misure richieste tese a proteggere il complesso dei beni dell’imprenditore dall’aggressione dei creditori al fine di evitarne la disgregazione; ciò va a vantaggio dei creditori stessi, che non vedono assottigliare il patrimonio aziendale, nel pieno rispetto della *par condicio creditorum*.

Si precisa, inoltre, che la società istante non ha goduto di misure di protezione concesse nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi, con la conseguenza che, visto il limite previsto dall’art. 8 CCII, può godere del termine di 120 giorni, prorogabili ex art. 19, co. 5 CCII.



g) Sulle spese.

La mancanza di opposizioni induce a non statuire in merito alle spese.

P.Q.M.

- accoglie la domanda di conferma delle misure protettive richieste dalla
in persona del legale rapp.te *pro tempore*;
- rappresenta che dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, art. 18 CCII, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo revoca delle misure protettive;
- precisa che creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatarî e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, dell'art. 18 CCII;
- dispone la revoca di cui alla nota del 3.12.2024, con cui BPER Banca S.p.a. ha revocato gli affidamenti nei confronti della società istante e, con ulteriore nota resa in pari data, ha comunicato il recesso dal contratto, relativamente al rapporto di conto corrente n. 0825-489916;
- dispone il divieto ovvero la sospensione del procedimento di escussione della garanzia attivata dagli istituti di credito in danno dell'imprenditore e, quindi, inibisce che gli istituti pubblici di garanzia (M.C.C., S.A.C.E. e SIMEST) eseguano il pagamento delle somme garantite in favore delle predette banche in ragione dell'escussione;
- stabilisce la durata delle misure di protezione in giorni 120 dalla data di pubblicazione della domanda contenente la richiesta di misure protettive nel Registro delle imprese;



- conferma integralmente il decreto, reso inaudita altera parte, in data 6.12.2024, nei confronti di AdER;
- nulla in ordine alle spese.
- Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente e all'Esperto e per la trasmissione al Registro delle Imprese, ai sensi dell'art., 19 co. 7, CCII, entro il giorno successivo alla data di deposito.

Vasto, 27/12/2024

Il Giudice

Dr. Michele Monteleone

**Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con il contributo scientifico della Dr.ssa Maria Luana Fedele, Funzionario addetto UPP*



